

## **Oggetto: CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA – ZONE ROSSE E DISABILI**

Con la circolare n. 2/2021, l'Inps ha fornito istruzioni sul diritto alla fruizione del congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti:

- in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle c.d. zone rosse;
- di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Si ricorda che:

- il congedo previsto per la sospensione dell'attività didattica in presenza è disciplinato dall'articolo 21-*bis*, D.L. 104/2020 (indicazioni operative nella circolare Inps n. 132/2020), la cui tutela era applicabile fino al 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale ed era rivolta ai genitori per i figli conviventi, minori di 14 anni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado;
- l'articolo 13, comma 1, D.L. 149/2020, aveva previsto alcune specificità applicabili esclusivamente nelle c.d. zone rosse;
- la L. 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020, ha abrogato il D.L. 149/2020 (ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti), ma ha introdotto l'articolo 22-*bis*, che ha recepito le disposizioni contenute nell'articolo 13, D.L. 149/2020, prevedendo al comma 1, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. zone rosse, individuate nelle ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020, come confermato nel successivo D.P.C.M. 3 dicembre 2020; inoltre, al comma 3, è previsto che il congedo indennizzato possa essere utilizzato dai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

### **Congedo zone rosse (comma 1)**

Possono beneficiare del congedo i soli genitori lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata Inps, anche se affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito di ordinanza del Ministro della salute che dispone l'applicazione delle misure ex articolo 3, comma 4, lettera f), D.P.C.M. 3 novembre e 3 dicembre 2020, e dell'articolo 19-*bis*, D.L. 137/2020.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone individuate nella citata ordinanza ministeriale non antecedenti al 9 novembre 2020, e purché non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. rapporto di lavoro dipendente in essere (in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate e, per tali motivi, il genitore deve tempestivamente informare l'Inps dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo);
2. non deve svolgere lavoro in modalità agile;
3. il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, a seguito dell'ordinanza ministeriale.

Per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio.

In assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3, fino al 31 dicembre 2020 era possibile fruire del congedo *ex* articolo 21-*bis*, D.L. 104/2020 (congedo per sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di anni 14), ad esempio nel caso di figlio frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado o altra classe della scuola primaria di primo grado, oppure se la sospensione deriva da un diverso provvedimento rispetto all'ordinanza del Ministro della salute, in presenza dei previsti requisiti di Legge, tra i quali la convivenza col figlio.

Il congedo può essere fruito per i periodi indicati nell'ordinanza ministeriale, pertanto la durata massima del congedo coincide con il periodo sopra menzionato e, solo nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa prima del 9 novembre 2020, non è possibile fruirne per i giorni antecedenti a tale data, per i quali, tuttavia, si poteva richiedere, in presenza dei requisiti di Legge, il *"congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14"*, di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 104/2020.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta un'indennità, erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità e imponibile fiscalmente, pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, per le sole giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore:

- stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.

### **Congedo per figli con disabilità (comma 3)**

Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità, ha valenza nazionale ed è, pertanto, riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza ai sensi dei D.P.C.M. 3 novembre e 3 dicembre 2020.

Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia quelli iscritti alla Gestione separata Inps.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un rapporto di lavoro dipendente in essere (in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Inps dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo);
- non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo.

Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza purché non antecedenti il 9 novembre 2020. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori, che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le indicazioni già prima fornite.

Non è possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore:

- stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio.

È, invece, possibile fruire del congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo per le zone rosse, per un altro figlio di entrambi i genitori; è, inoltre, compatibile la fruizione del congedo con la fruizione da parte dell'altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 104/2020; è, inoltre, possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi ex articolo 33, commi 3 e 6, L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale ex articolo 33, D.Lgs. 151/2001, o del congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

### **Domanda e denunce contributive**

Le istruzioni saranno fornite in seguito dall'Inps.

La domanda:

- potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non antecedenti il 9 novembre 2020, e, per il congedo di cui al comma 1, purché ricompresi all'interno del periodo individuato nell'ordinanza ministeriale;
- dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite portale *web*, *Contact center* integrato o patronati.

Sono state inoltre fornite apposite istruzioni per le denunce UniEmens.

## Tabella sinottica congedi

	Per quarantena del figlio convivente per contatti nei plessi scolastici e in strutture sportive, musicali e linguistiche	Per sospensione attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni	Per sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (c.d. zone rosse)	Per figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura dei centri di assistenza
<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 5, D.L. 111/2020, sostituito dall'articolo 21- <i>bis</i> , D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020	Articolo 21- <i>bis</i> , D.L. 104/2020, modificato dal D.L. 137/2020	Articolo 13, comma 1, D.L. 149/2020, sostituito dall'articolo 22- <i>bis</i> , D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020	Articolo 13, comma 3, D.L. 149/2020, sostituito dall'articolo 22- <i>bis</i> , D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020
<b>Circolari Inps</b>	n. 116/220 e n. 132/2020	n. 132/2020	n. 2/2021	n. 2/2021
<b>Destinatari</b>	Genitori lavoratori dipendenti			
<b>Ambito di applicazione</b>	Intero territorio nazionale	Intero territorio nazionale	Zone rosse	Intero territorio nazionale
<b>Per i figli</b>	Minori di anni 14 iscritti a un istituto scolastico o che svolgono attività sportive di base o attività motoria in strutture (palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati) oppure frequentanti corsi musicali e linguistici all'interno di strutture	Minori di anni 14 iscritti a un istituto scolastico	Alunni delle sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (c.d. scuole medie). N.B. Nei casi di sospensione dell'attività per alunni frequentanti istituti scolastici fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado è possibile fruire del congedo ex articolo 21- <i>bis</i> , D.L. 104/2020	Figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

<p><b>Sospensione dell'attività didattica in presenza</b></p>	<p>Consequente al provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl territorialmente competente, per contatto avvenuto nel plesso scolastico o nelle menzionate strutture</p>	<p>Disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche</p>	<p>Consequente all'applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse" disposta con ordinanza del Ministero della salute. N.B. Nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza disposta con provvedimento diverso dall'ordinanza del Ministero della salute è possibile fruire del congedo ex articolo 21-bis, D.L. 104/2020</p>	<p>Sospensione attività didattica e chiusura centri di assistenza con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche</p>
<p><b>Decorrenza</b></p>	<p>Dal 9/9/2020 per il congedo per quarantena scolastica e dal 14/10/2020 per il congedo per quarantena da contatto nelle altre strutture fino al 31/12/2020</p>	<p>Dal 29/10/2020 fino al 31/12/2020</p>	<p>Dal 9/11/2020</p>	

<b>Periodo in cui si può fruire del congedo</b>	Per il periodo di quarantena indicato nel provvedimento disposto dall'Asl	Per il periodo indicato nel provvedimento che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza	Per il periodo specificamente indicato nell'ordinanza del Ministero della salute di applicazione delle misure previste per le c.d. "zone rosse". N.B. Per i periodi di sospensione disposti dall'ordinanza del Ministero della salute e antecedenti al 9/11/2020 è possibile fruire del congedo <i>ex articolo 21-bis</i> , D.L. 104/2020	Per i giorni ricompresi all'interno del periodo di sospensione dell'attività in presenza della scuola o chiusura del centro di assistenza e comunque per periodi non antecedenti al 9/11/2020
<b>Indennità</b>	50% della retribuzione			
<b>Giorni indennizzabili</b>	Tutte le giornate lavorative			
<b>Sussistenza del rapporto di lavoro in essere</b>	Sì			
<b>Convivenza col figlio</b>	Sì		No	
<b>Alternatività con lavoro agile</b>	Il genitore può scegliere se svolgere l'attività in modalità agile o fruire del congedo		Il genitore può chiedere il congedo solo nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile	
<b>Alternatività fra i genitori nella fruizione del congedo (non negli stessi giorni)</b>	Sì			

<p><b>Richiesta di congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore svolge lavoro in modalità agile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibile con il lavoro agile svolto a qualsiasi titolo dall'altro genitore convivente con il figlio per il quale è richiesto il congedo o per altro figlio convivente avuto con lo stesso genitore.</li> <li>• Compatibile con il lavoro agile svolto per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibile con il lavoro agile svolto a qualsiasi titolo dall'altro genitore convivente con il figlio per il quale è richiesto il congedo o per altro figlio convivente avuto con lo stesso genitore.</li> <li>• Compatibile con il lavoro agile svolto per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica.</li> </ul>	<p>Incompatibile solo con il lavoro agile svolto per motivi legati allo stesso figlio</p>
--	---	---	---

<p><b>Richiesta di congedo negli stessi giorni in cui l'altro genitore richiede lo stesso congedo o altra tipologia di congedo per sospensione didattica in presenza</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibile con il congedo <i>ex</i> articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, se l'altro genitore convivente ha chiesto il medesimo congedo per lo stesso o per altri figli di entrambi i genitori.</li> <li>• Compatibile con il congedo <i>ex</i> articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, fruito per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica.</li> <li>• Compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore del congedo <i>ex</i> articolo 22-<i>bis</i>, D.L. 137/2020 per altro figlio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibile con il congedo <i>ex</i> articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, se l'altro genitore convivente ha chiesto il medesimo congedo per lo stesso o per altri figli di entrambi i genitori.</li> <li>• Compatibile con il congedo <i>ex</i> articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, fruito per altri figli conviventi avuti da altri soggetti che non stiano svolgendo lavoro in modalità agile o non fruiscano di congedo per quarantena scolastica o sospensione dell'attività didattica.</li> <li>• Compatibile con la fruizione da parte dell'altro genitore del congedo <i>ex</i> articolo 22-<i>bis</i>, D.L. 137/2020 per altro figlio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibile con il congedo <i>ex</i> articolo 22-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, per lo stesso figlio o per altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.</li> <li>• Compatibile con il congedo di cui all'articolo 22-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, per altro figlio in situazione di disabilità grave.</li> <li>• Compatibile con la fruizione del congedo di cui all'articolo 21 <i>bis</i>, D.L. 104/2020, per altro figlio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incompatibile con il congedo di cui all'articolo 22-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, per lo stesso figlio.</li> <li>• Compatibile con il congedo <i>ex</i> articolo 22-<i>bis</i>, D.L. 137/2020, per altro figlio (disabile o non) di entrambi i genitori.</li> <li>• Compatibile con la fruizione del congedo di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, per altro figlio.</li> </ul>
--	---	---	--	---



<p><b>Mancato svolgimento dell'attività lavorativa o altra tipologia di assenza dall'attività lavorativa da parte dell'altro genitore</b></p>	<p>Incompatibile secondo le circolari Inps n. 116/2020 e n. 132/2020.  Compatibilità secondo le circolari Inps n. 116/2020 e n. 132/2020.</p>	<p>Compatibile</p>
<p><b>Domanda di congedo</b></p>	<p>Presentata attraverso i consueti canali (Pin, <i>Contact center</i>, patronato), può avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda.</p>	